



*Presidenza del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici*

Servizio Tecnico Centrale

VIA NOMENTANA 2 – 00161 ROMA

TEL. 06.4412.4101, FAX 06.4426.7383

cslp.div-tecnica1@pec.mit.gov.it

Ai Laboratori autorizzati per le
Prove sui materiali da costruzione
LORO SEDI

Oggetto: DRR n.380/2001, Art.59 – Circolare n.7617/2010
Autorizzazione per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali.

omissis

omissis

Per quanto sopra, pena la sospensione dell'attività, senza escludere la revoca per i casi di inadempienza più gravi, è fatto assoluto divieto di:

- certificare prove le cui richieste non siano regolarmente sottoscritte dal Direttore dei lavori o altra figura titolata a richiedere prove ufficiali (collaudatore, RUP, CTU, etc.); in tali casi devono invece rilasciarsi semplici rapporti di prova, precisando, nel medesimo rapporto di prova, che lo stesso non costituisce certificato utile ai fini della procedura prevista dalla legge 1086/71;
- accettare richieste di prova non in originale (fax, fotocopie o altro), salvo che le stesse non siano trasmesse via PEC; in tal caso oltre alla richiesta deve essere conservata – in formato elettronico o cartaceo - anche la mail di trasmissione, dalla quale sia possibile rilevare l'indirizzo elettronico del mittente;
- accettare campioni di calcestruzzo privi di un contrassegno; tutti i campioni devono essere identificati mediante sigle apposte direttamente dal richiedente, che devono corrispondere, evidentemente, alle sigle riportate sulla richiesta;
- accettare campioni che rechino segni evidenti che mettano in dubbio il regolare prelievo dall'opera indicata dalla richiesta (ne sono un esempio il segno di vecchie etichette rimosse, ovvero la presenza di altre sigle pregresse rispetto a quelle indicate sulla richiesta); campioni che presentino tali anomalie devono essere respinti;

omissis

- accettare campioni non accompagnati dalla relativa richiesta; **omissis**
- non riportare sui certificati del calcestruzzo, gli estremi dei verbali di prelievo, ovvero la segnalazione che la richiesta ne era priva.

omissis

- che sui verbali di accettazione, e se ritenuto opportuno anche sui certificati, sia sempre riportato il nominativo della persona fisica che ha consegnato i campioni in laboratorio, nonché la società, l'impresa o altro, della quale è dipendente, socio, etc.

omissis

Distinti saluti.

Il Dirigente della 1[^] Div.



LUCCHESI ANTONIO
19/06/2014 8:47 AM